

Allegato “A” all’Atto Costitutivo dell’Associazione  
“UNIONE PER LE CURE, I DIRITTI E LE LIBERTÀ”

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice civile, un’Associazione denominata “UNIONE PER LE CURE, I DIRITTI E LE LIBERTÀ”, detta brevemente “UCDL” o “UNIONE CDL”.

Il simbolo dell’Associazione è una casetta stilizzata, di colore blu, con un comignolo sul lato sinistro del tetto a falda, con un cerchio blu, al centro, avvolto da una bandiera italiana, con una croce stilizzata sulla parte bianca della bandiera stessa.

ARTICOLO 2

Sede

L’Associazione ha la sede legale in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 257.

Il Consiglio Direttivo può modificare la sede, all’interno del medesimo Comune, e può istituire sedi e distaccamenti territoriali (regionali, provinciali e cittadini), senza che ciò costituisca modifica dell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire che le spese delle sedi territoriali siano a carico dei relativi responsabili.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'Associazione è senza finalità di lucro e, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci ed, in generale, dei cittadini, si propone di:

- intraprendere iniziative, nei confronti delle Istituzioni nazionali ed internazionali, volte al miglioramento delle cure sanitarie, domiciliari ed ospedaliere, della libertà delle persone, sia come singole che nelle formazioni sociali, dei diritti economici, dell'uguaglianza sostanziale

dei cittadini, in particolare, per quanto riguarda l'accesso pieno e libero alle cure sanitarie, dei diritti sanciti dalla Costituzione, dalla disciplina europea e dai trattati internazionali;

- partecipare alla vita politica del Paese e dell'Unione Europea, proponendo politiche di cura e di sviluppo dell'individuo, agendo attraverso i corpi intermedi, attualmente esistenti, o direttamente, qualora le proprie istanze non dovessero essere recepite dalle attuali formazioni politiche e/o partitiche;

- proporre soluzioni alle problematiche dell'Italia e dell'Unione Europea, attraverso programmi generali o specifici, anche con referendum popolari e/o proposte di legge di iniziativa popolare, in tema di cure ed organizzazione sanitaria, soprattutto con riferimento alla medicina territoriale, nonché con riferimento alle politiche economiche e sociali, con l'obiettivo primario di tutelare le persone, la loro salute e la loro condizione economica, favorendo l'accesso all'istruzione ed al sistema sanitario nazionale.

L'Associazione promuove la partecipazione di tutti i cittadini, garantendo pari opportunità a tutti i livelli.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione può:

- 1) svolgere corsi di educazione sanitaria;

- 2) organizzare manifestazione, anche di piazza, convegni e seminari, per l'approfondimento di temi riguardanti lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale del Paese e dell'Unione Europea;
- 3) organizzare eventi ed iniziative culturali di varia natura, finalizzate alla promozione della sua attività;
- 4) conferire premi ed erogare borse di studio;
- 5) pubblicare, attraverso il proprio sito internet, contenuti attinenti allo scopo dell'Associazione;
- 6) svolgere ricerche e studi di mercato funzionali alla sua attività.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità alle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

L'Associazione realizza, senza fini di lucro, le attività statutarie con l'impegno di quanti, persone ed enti, condividono le sue finalità o ne sostengono le iniziative.

E' fatto divieto, per l'Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Possono essere associati coloro che fattivamente collaborino alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, siano in possesso dei requisiti morali e prestino interesse allo spirito associazionistico dell'ente.

Possono essere esclusi gli associati che non prestino più la loro fattiva collaborazione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione o difettino dei requisiti morali.

L'ammissione e l'esclusione dell'associato, su proposta del Presidente, sono dichiarate da parte del Consiglio Direttivo.

### TITOLO III

#### Soci ART.

3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, anche privi di personalità, ed i comitati, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

#### ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, anche con strumenti informatici e telematici.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda, dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

#### ART. 4-BIS

##### Tipologie di associati

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti o in concorrenza con

quelli dell'Associazione e chi abbia intrapreso iniziative lesive per l'attività dell'Associazione.

Sono previste le seguenti categorie associative:

**Soci Ordinari** - sono tali coloro che, in possesso del requisito di specchiata onestà e moralità, hanno richiesto di far parte dell'Associazione, in aderenza alle finalità previste dal presente Statuto, la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo.

**Soci Fondatori**: sono tali coloro che: a) hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione; b) sono stati soci ordinari per dieci anni, dalla loro ammissione, senza particolari demeriti; c) ai quali il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, con giudizio insindacabile, attribuisca tale qualifica, anche prima che sia decorso il termine di dieci anni suddetto. **Soci**

**Benemeriti**: possono essere coloro che si sono segnalati per particolari benemeritenze, in favore dell'Associazione, della scienza o della società civile. La nomina dei soci benemeriti è di competenza del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed avviene con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

#### ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; - a godere dell'elettorato attivo e passivo, salvo quanto appresso specificato.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti eventualmente approvati e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

#### ART. 6

I soci (di qualsiasi categoria) sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo, in base al bilancio preventivo, con delibera del Consiglio Direttivo, ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Qualora la situazione contabile dell'Associazione lo consenta, il Consiglio Direttivo può stabilire che il contributo associativo non sia dovuto, per l'anno al quale si riferisce la decisione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, nei tempi previsti, comporta l'automatica decadenza del socio.

#### ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e per i casi previsti dalla legge.

#### ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale, nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, qualora dovuto;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

## ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## TITOLO IV

### Risorse economiche - Patrimonio

## ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, tra le quali si intendono comprese quelle di acquisto di immobili, da destinare a sedi o uffici dell'Associazione, o di mobili registrati, da utilizzare per le finalità dell'Ente.

#### Esercizio Sociale

##### ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### TITOLO V

##### Organi dell'Associazione

##### ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

#### Assemblee

#### ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni, da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

#### ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito alla mancata ammissione o all'esclusione dei soci;
- g) modifica dello Statuto.

#### ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

## ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite email ovvero mediante avviso da pubblicarsi sul sito dell'Associazione e/o sulle sue pagine social, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il

luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di dieci associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo

che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

#### ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal VicePresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze dell'assemblea possono essere tenute anche con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali si dovrà dare atto nel verbale:

- A) Siano presenti, anche in luoghi diversi, il Presidente o il Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- B) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- D) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, simultaneamente agli altri, sugli argomenti in oggetto, nonché di visionare, trasmettere o ricevere documenti;
- E) siano indicati, nella convocazione, i luoghi audio/video collegati ovvero la piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell'adunanza, mediante i quali gli intervenienti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove si troverà il Presidente.

Dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanto saranno i luoghi di svolgimento dell'assemblea ovvero, in caso di utilizzo di una piattaforma unica, dovrà essere predisposto un sistema di rilevamento delle presenze.

In caso di svolgimento a distanza, mediante una piattaforma che consenta a tutti i soci di partecipare attraverso i propri strumenti informatici, non è consentita la partecipazione per delega.

### Consiglio Direttivo

#### ART. 18

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, che non spettino all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delega, all'occorrenza, a propri componenti, la gestione di incarichi o progetti speciali.

Il Consiglio è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri ed è formato, per la sua maggioranza, da soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero essere sostituiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- se il socio che è venuto a mancare è un socio fondatore, dovrà esserci la cooptazione, da parte del Consiglio Direttivo, di altro socio, da individuare tra i soci fondatori o, in loro assenza o indisponibilità, tra i soci ordinari;
- se il socio che è venuto a mancare è un socio ordinario, dovrà esserci la cooptazione, da parte del Consiglio Direttivo, di altro socio, da individuare tra i soci ordinari.

Le nomine effettuate nel corso del quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione, fino alla successiva Assemblea, alla quale spetterà eleggere i sostituti, per il reintegro dell'organo, fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali devono essere scelti, necessariamente, tra i soci fondatori.

Il Tesoriere si occupa delle tenuta dei conti e della redazione dei bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la redazione e la tenuta dei verbali e dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono essere invitati, con diritto di parola, ma non di voto, esperti di settore, individuati di volta in volta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare in ordine alla stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

- g) compiere tutti gli atti e le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, per la corretta gestione dell'Associazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- i) nominare i responsabili regionali, provinciali e comunali dell'Associazione, determinandone i relativi poteri;
- l) nominare i responsabili delle aree tematiche e dei settori, nei quali opera l'Associazione;
- m) intraprendere iniziative, anche di carattere politico, finalizzate al perseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, delegare compiti al Presidente o al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri.

#### ART. 19

Le riunioni sono convocate, con almeno tre giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica certificata o di sistemi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram, ecc). A tal fine, il Presidente creerà un apposito gruppo su un programma di messaggistica istantanea, al quale saranno iscritti tutti i consiglieri, e tutte le comunicazioni, effettuate su tale gruppo, saranno considerate ricevute da tutti gli iscritti al gruppo.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di più della metà dei presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo ed, in caso di parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede la riunione.

In caso di urgenza, tale considerata, insindacabilmente, dal Presidente, le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere assunte anche a mezzo di consultazione scritta, sul suddetto gruppo di messaggistica istantanea. In particolare, il Presidente dovrà formulare una proposta di deliberazione, la quale si riterrà approvata quando conterà il voto favorevole di più della metà dei consiglieri, espresso sul medesimo gruppo di messaggistica

istantanea, entro il termine massimo stabilito dallo stesso Presidente, nella proposta di delibera.

Le deliberazioni del Consiglio (adottate anche col suddetto metodo di messaggistica istantanea) sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. La partecipazione in teleconferenza è consentita.

Alle condizioni previste dal precedente Articolo 17, è consentito al Consiglio Direttivo tenere le riunioni a distanza, tramite strumenti di collegamento audio/video informatici.

#### ART. 20

##### Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Esso è legittimato, nei confronti dei terzi, a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza obbligo di dover giustificare i propri poteri.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica per l'intera durata del mandato consiliare (cinque anni).

##### Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dall'art. 19, in quanto compatibile.

#### Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

#### ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### TITOLO VI

#### Scioglimento

#### ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che cureranno la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingueranno le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.



Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Clausola compromissoria

#### ART. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Associazione.

#### Norma finale

#### ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.